

# COMUNE DI CAMPAGNATICO

## STATUTO

Delibera C.C. n.51 del 04.10.2001

### ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
2. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro associazioni appositamente costituite.

### ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

### ART. 3 FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di interesse comunale che non siano espressamente riservate ad soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune esercita le sue funzioni in collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione per rendere più efficace l'utilizzazione delle proprie risorse e ridurre le spese anche accorpando la gestione dei servizi.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione.
4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

### ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni geografiche: CAMPAGNATICO, ARCILLE, MARRUCHETI e MONTORSAIO; dai seguenti centri abitati: CAMPAGNATICO, MONTORSAIO e ARCILLE; dai seguenti nuclei abitati: MIGLIORINI, MARRUCHETI, PIANETTO, GRANAIONE, SABATINA, STICCIANESE e S.ANTONIO.
2. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 164 e confina con i Comuni di Grosseto, Scansano, Cinigiano, Roccalbegna, Arcidosso, Roccastrada e Civitella Paganico.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in CAMPAGNATICO, che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

### ART. 5 ALBO PRETORIO

L'amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1<sup>o</sup> comma avvalendosi di un messo e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### ART. 6 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI CAMPAGNATICO e con lo stemma concesso con D.P.R. dell'11 agosto 1968 così descritto: d'azzurro alla campana di bronzo, appesa con due funi ad una trave di legno, accompagnata nei punti destro e sinistro dell'onore da due stelle d'oro; ornamenti esteriori da Comune.

2. Il Gonfalone, concesso con lo stesso D.P.R., è così descritto: Drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "Comune di Campagnatico".

Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

### P A R T E P R I M A ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO

##### ART. 7 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

##### ART. 8 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

##### ART. 9 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Discute e approva in un apposito documento le linee programmatiche di mandato e le verifiche annuali di valutazione.

##### ART. 10 SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento interno.

2. Si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e straordinarie d'urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta, Il Sindaco ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al 3<sup>o</sup> comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

##### ART. 11 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione a maggioranza assoluta commissioni consiliari.
2. Le Commissioni suddette sono composte solo da consiglieri comunali secondo un criterio proporzionale.
3. Il Regolamento disciplina il numero delle Commissioni, la presidenza delle stesse, le materie di competenza, il loro funzionamento e la durata se temporanee o speciali.

#### ART. 13 PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
5. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
7. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
8. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
9. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
10. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili e non necessitano di una presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

#### ART. 14 GRUPPI CONSILIARI-CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale.
2. Può essere riconosciuto come gruppo anche il singolo consigliere purchè unico eletto in una lista autonoma.
3. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano un gruppo misto.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta e convocata dal Sindaco, con compiti di indirizzo e coordinamento dei lavori consiliari.
4. Il regolamento del Consiglio ne disciplina le relative attribuzioni e il funzionamento.

#### ART.15 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la

presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

4. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

#### ART. 16 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

#### ART. 17 NOMINA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

#### ART. 18 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino a quattro (04).
2. N. 1 (uno) assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. L'assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto.

#### ART. 19 RIMOZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEGLI ASSESSORI, SOSTITUZIONE.

1. Oltre i casi di rimozione e sospensione disciplinati dalla legge i singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
2. Alla sostituzione di assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

#### ART. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

## ART. 21 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi generali dell'Ente.
2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad altra discrezionalità nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, dei Responsabili di area.
3. La Giunta in particolare:
  - a) propone al Consiglio i regolamenti;
  - b) approva i progetti di opere pubbliche, i disegni attuativi dei programmi sulla base degli strumenti programmatori del Consiglio;
  - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe ed adotta i relativi atti di determinazione e/o variazione;
  - f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore ed approva transazioni;
  - h) costituisce l'Ufficio comunale per le consultazioni elettorali e referendarie;
  - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
  - m) approva i contratti d'opera ex art.2222 e ss. del Codice Civile
  - n) approva gli atti in materia di personale se non attribuiti ad altri organi,
  - o) nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale dipendente.
  - p) approva il PEG e/o il piano degli obiettivi e delle risorse
  - q) approva le perizie suppletive di variante, entro i limiti stabiliti dalla legge;
  - r) attribuisce i benefici di carattere giuridico ed economico derivanti dalla legge o da Regolamento;
  - s) approva l'acquisto o l'alienazione di quote o azioni di società di capitali cui il Comune già partecipa e che non comportino variazioni del contratto di società ;

## ART. 22 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità . In tal caso è sostituito in via temporanea da una controparte del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

## ART. 23 IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio comunale e la collegialità della Giunta comunale, promuove e coordina l'attività degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
4. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri

## ART. 24 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
  - b) dirige e coordina l'attività politica-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori
  - c) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  - d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  - e) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
  - f) convoca i comizi per i referendum;
  - g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ;
  - h) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
  - i) conferisce e revoca al segretario comunale la funzione di Direttore generale, sentita la Giunta,
  - l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali e degli esercizi commerciali coordinandoli con la programmazione regionale, sentita la Giunta e/o le istanze di partecipazione;
  - m) nomina e revoca i Responsabili di Area organizzativa;
  - n) entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato e le verifiche annuali di valutazione;
  - o) può nominare alle sue dirette dipendenze un ufficio (cd. di staff) costituito anche da dipendenti dell'ente.
  - p) può nominare cittadini come referenti con compiti di coordinamento in materia di caccia, pesca sport, ambiente, volontariato, turismo, tempo libero, cultura e istruzione

## ART. 25 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
  - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
  - d) collabora con il revisore dei conti per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti del Consiglio;
  - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

## ART. 26 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
  - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, sentita la Giunta Comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento.  
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
  - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

#### ART. 27 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'assessore che con tale funzione viene nominato dal Sindaco.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo, l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Dalle deleghe rilasciate agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio.

## TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

### ART. 28 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della separazione tra funzione di indirizzo e di controllo spettante agli organi elettivi e funzione di gestione amministrativa spettante agli organi burocratici.
2. Assume come criteri essenziali della propria organizzazione strutturale quelli di autonomia operativa, funzionalità ed economia di gestione, uniformandosi ai principi di professionalità e responsabilità.

### ART. 29 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

1. Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna area e di verificarne il conseguimento, ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in posizioni organizzative dette Aree e di Unità operativa autonoma aggregate, secondo criteri di omogeneità anche mediante il ricorso a strutture trasversali o staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con la rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in genere.
5. I Responsabili di Area vengono nominati dal Sindaco a tempo determinato che non può eccedere comunque il mandato elettivo. Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
6. Nell'ambito delle competenze loro assegnate i Responsabili di area provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
7. I responsabili di area possono delegare le funzioni loro assegnate al personale loro sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
8. Il Sindaco può delegare ai Responsabili di Area ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
9. I Responsabili possono essere nominati all'interno o all'esterno dell'Ente.

### ART. 30 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
3. Può essere nominato dal Sindaco Responsabile di Area.

### ART. 31 ATTRIBUZIONE E SOVRINTENDENZA - DIREZIONE

1. Il Segretario Comunale ha funzioni d'impulso, di direzione e di coordinamento dei Responsabili di Area e dei funzionari.
2. Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che dovessero sorgere tra i Responsabili.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Vicesegretario scelto dal Sindaco in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per Segretario comunale.

#### ART. 32 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
7. Roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse della Amministrazione Comunale.

#### ART. 33 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

### TITOLO III - SERVIZI -

#### ART. 34 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate, idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### ART. 35 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

#### ART. 36 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

### TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

#### ART. 37 PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per i programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione comporta proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

#### ART. 38 CONTROLLO DELLA GESTIONE-CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo della gestione e il controllo strategico possono essere esercitati da un apposito Nucleo di Valutazione, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente determinati.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da membri esperti di controllo e di gestione scelti dal Sindaco.
3. Le funzioni del Nucleo possono essere esercitate anche in forma associata con altri Comuni.

#### ART. 39 FUNZIONI E POTERI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può acquisire documenti e sentire funzionari ed impiegati del Comune.
2. Ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo, presentando ad esso relazioni e rilievi in ordine anche a specifici fatti di gestione. Effettua periodiche verifiche di cassa e riferisce al Consiglio ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente.
3. Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio Comunale, ha facoltà di chiedere di essere ricevuto o può essere convocato dalla Giunta Comunale; può essere ascoltato per dare comunicazioni o fornire spiegazioni inerenti alla sua attività sia al Consiglio che alla Giunta.

#### ART. 40 CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

1. I Responsabili delle posizioni organizzative eseguono annualmente, in funzione alla relazione illustrativa della Giunta di cui al comma 7 dell'art. 55 della legge 142/90, il controllo economico della gestione, inteso ad accertare:
  - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - b) l'accertamento di eventuali disfunzioni.
2. Al Nucleo di Valutazione è assegnato il compito di valutare le performance individuali e collettive dei dipendenti del Comune; in particolare esso deve valutare le prestazioni dei Responsabili di area al fine di assicurare una sempre maggiore efficienza ed efficacia della attività amministrativa.
3. Inoltre compie le valutazioni dei Responsabili di posizione organizzativa ai fini della attribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato.

### PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

#### ART. 41 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

##### CAPO II FORME COLLABORATIVE CON ALTRI ENTI TERRITORIALI

#### ART. 42 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### ART. 43 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### ART. 44 CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per la realizzare e gestire servizi qualora non sia opportuno o conveniente avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione di cui all'art. 25, legge 142/90, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 47, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### ART. 45 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

#### ART.46 DELEGA DI FUNZIONI-UFFICI COMUNI

1. Con personale distaccato, attraverso apposite convenzioni possono essere previsti uffici comuni con altri enti per lo svolgimento di funzioni pubbliche o il conferimento di deleghe di funzioni a favore di uno dei Comuni partecipanti all'accordo.

## TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

### ART. 47 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire anche il parere di soggetti economici su specifici problemi.

### CAPO I INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

#### ART. 48 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la intermedietà degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1<sup>^</sup> hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'eccesso.

#### ART. 49 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

#### ART. 50 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 52 determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 120 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### ART. 51 PROPOSTE

1. Almeno n. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti deliberativi che il sindaco trasmette entro 120 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti della iniziativa entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla conclusione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### ART. 52 PROCEDURA PER PETIZIONI E PROPOSTE

1. Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte con le firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

### CAPO II

#### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 53 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonomie forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria e con l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal consiglio comunale.

#### ART. 54 ASSOCIAZIONI

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### ART. 55 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento della attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributi in natura strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento dei beni o servizi dell'ente è stabilita in un apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato regolando le modalità con apposite convenzioni.

5. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

### CAPO III

#### CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM

##### ART. 56 CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli Uffici comunali, di Albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

##### ART. 57 REFERENDUM

1. I referendum sono indetti con deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste da apposito regolamento.

3. I referendum su tutti gli atti amministrativi del Comune ,eccetto quelli esclusi, sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autentiche nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) lo Statuto del comune e il Regolamento del Consiglio Comunale;
- b) le attività vincolate da leggi statali o regionali;
- c) i piani territoriali ed urbanistici e i piani attuativi;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti del Comune in altri Enti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco; si tengono entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con la osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

##### ART. 58 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ai cittadini singoli o associati è assicurata la libertà di accesso agli atti della amministrazione secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sono soggetti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### ART. 59 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina le modalità di pubblicazione.

#### TITOLO III

#### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 60 REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità della sua approvazione.

#### ART. 61 DISPOSIZIONE FINALE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del CORECO, lo Statuto è pubblicato nel BURT, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.